

COMUNE DI FONTANILE

Provincia di Asti

P.zza S. Giovanni Battista n° 1 – 14044 Fontanile –AT- tel. 0141739100 fax 0141-739397

Prot. n. 1929

ORDINANZA SINDACALE nº 08/2019

INTERVENTI DI PULIZIA DI APPEZZAMENTI DI TERRENI A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE art. 54 lett. c del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000

IL SINDACO

Accertate le gravi carenze igienico-sanitarie, derivanti dal totale abbandono in cui versano vari appezzamenti di terreno di proprietà privata ricadenti nel territorio comunale, soprattutto:

- stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree, che potrebbero portare alla proliferazione di insetti pericolosi e roditori atti a provocare la diffusione di malattie anche epidemiche, nonché il costante pericolo di incendi;
- siepi che invadono la sede viaria e/o marciapiedi e di passaggi pedonali, di rami protesi sulla sede viaria di piante poste a dimora in giardini ovvero aree incolte o boscate;
- piante, radicate in aree incolte o aree a bosco, con seccumi, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi, e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
- piante, radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi altro modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche.

Premesso che

- tali evidenze costituiscono grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico sia veicolare che pedonale;
- il territorio comunale può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da siepi ed arbusti, i quali possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree cespugliate, o anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree.

Considerata la necessità di eseguire la ripulitura dei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere, al fine di eliminare ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, prevenendo fenomeni di autocombustione e inconvenienti di carattere igienico-sanitario, fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali.

Ritenuto che

- nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano deturpamento dell'ambiente;

- risulta, altresì, necessario mantenere puliti i cigli, le scarpate, le aree e i fossi che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- si ritiene necessario mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali ecc) delle acque meteoriche e di esondazione prospicienti le strade extraurbane, urbane, locali, vicinali, nonché su tutto il territorio comunale al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o allagamenti;
- i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) che insistono su fondi confinanti con le predette aree pubbliche ed a uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi di fenomeni di intasamento delle caditoie stradali con il conseguente allagamento della sede viaria.

Atteso quindi che risulta necessario provvedere alla regolazione della visibilità e viabilità delle strade classificate come regionali, provinciali comunali e vicinali nel territorio del COMUNE DI FONTANILE (ivi compresi i marciapiedi) al fine di evitare conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la pubblica sicurezza, in particolare presso le curve stradali, le siepi e ramaglie dovranno essere contenuti come prescritto dal codice della strada.

Ritenuti sussistere i motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale.

Preso atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento L. 241/1990.

Visto l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al DLgs 267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi del 21 novembre 2000 n. 353.

Visti gli artt. 423 e 423 bis 449e 650 del C.P.

ORDINA

a tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade provinciali, comunali e vicinali e a tutti i proprietari di aree prospicienti a spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere di procedere a propria cura e spese, alle seguenti opere a tutela del territorio:

- taglio della vegetazione incolta;
- taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nel terreni incolti in prossimità di strade comunali o vicinali o prospicienti spazi ed aree pubbliche;
- taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;
- è vietato lasciare in deposito su terreni materiale di qualsiasi natura ammucchiato od affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo;
- è fatto obbligo ad ogni proprietario di curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita allo scopo di salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi;
- è fatto obbligo ai proprietari dei fondi o che per essi siano obbligati e tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale;
- è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori e agli affittuari dei terreni di conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alla strade eseguendo le operazioni di potatura e pulizia in ogni epoca in cui esse siano necessarie;
- è fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree

a verde, ai responsabili dei cantieri edili e stradali, ai responsabili delle strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese nei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e igiene pubblica. Fermo restando quanto espresso dovranno in particolar modo provvedere all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio delle siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere pericolo per la pubblica incolumità;

- è fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati.
- è fatto divieto, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree comunali a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, di bruciare la vegetazione spontanea e risultante dalla pulizia dei terreni, di accendere fuochi di ogni genere, far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato di incendio.

La trasgressione della presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, sarà punita:

- con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 a € 500,00 come stabilito dal D.Lgs. 267/2000, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da specifiche norme di settore;
- con la sanzione amministrativa da un minimo di 200,00 ad un massimo di 2.000,00 per le violazioni dei divieti di cui all'art. 11, comma 2 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 11, commi 4 e 5 della L.R. 21/2013 (accensione di fuochi).

In caso di inottemperanza a quanto sopra ordinato, il Comune potrà accedere direttamente ad eliminare il pericolo con azioni in danno per il recupero delle spese anticipate con comunicazione all'autorità competente.

L'amministrazione si riserva di attivare sistematici controlli circa gli adempimenti prescritti.

INFORMA

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale presso il TAR per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione di questa all'albo pretorio comunale.

Fontanile, lì 09 agosto 2019



IL SINDACO Sandra Balbo

Firmato digitalmente da:BALBO SANDRA Motivo:firma digitale Luogo:Fontanile Data:09/08/2019 10:16:49